

COMUNE DI PEVERAGNO

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE N. 14/2014 DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Nell'anno duemilaquindici , il giorno 24 luglio si è riunito l'Organo di Revisione Economico - Finanziaria nella persona del Revisore unico Dott. Maurizio Giletti nominato per il triennio 2013 - 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 in data 30 gennaio 2013.

L'oggetto della seduta è il *Parere prescritto dall'art.4 del CCNL 22.01.2004.*

L'Organo di Revisione economica-finanziaria del comune intestato, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art 239, comma 1, del TUIR 18/08/2000 N. 267;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 142 del 31.10.2014 con la quale è stato costituito il fondo per risorse per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2014 applicando i criteri dettati dall'art.31 CCNL del 22 Gennaio 2004

Visto l'art. 5, comma 3, del C.C.N.L.1A aprile 1999 che, nel testo come sostituito dall'art. 4, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004. Testualmente recita: "il/ controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D. Igs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto";

Visto, inoltre, l'art. 40, comma 3 del d.Igs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di

programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";

Visto l'art 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori";

Visto lo statuto comunale vigente;

Visto il D. lgs 18/08/2000 n. 267, recante: " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Esaminati attentamente l' atto suddetto e constatato che il fondo comporta una spesa di € 12.205,22 dei quali € 221,09 come risorse disponibili, € 10.216,60 come risorse variabili ed € 1.767,53 destinati in aumento al fondo 2015.

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 ed il triennale 2015/2018, definitivamente approvati;

Richiamato l'art. 56, comma 3-sexies, del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009. Testualmente recita: "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1";

Considerato che il parere del revisore attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;

CERTIFICA

1. I costi della contrattazione decentrata di cui in premessa, ammontanti a complessivi EURO 12.205,22 SONO COMPATIBILI CON I VINCOLI DI BILANCIO IN QUANTO VI E' CAPIENZA NEGLI APPOSITI STANZIAMENTI DI BILANCIO PER FAR FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DAL FONDO e sono rispettosi delle norme e dei limiti imposti dalla legislazione nazionale in materia di spesa del personale .
Peveragno li 24 luglio 2014

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria:

Dr. Maurizio Giletti

